

n. [REDACTED]/2018 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott. Luca Perilli	Giudice relatore
dott.ssa Martina Flamini	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

[REDACTED] nata il [REDACTED] 1996 a [REDACTED] Borno State (Nigeria), **Codice CUI** [REDACTED] rappresentata, difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Pietro Di Stefano del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via Cavallotti, 13 ha eletto domicilio;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**;

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.



FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 03/12/2018 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, la signora [REDACTED] ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il giorno 17/07/2018 e notificato alla ricorrente presso la Questura di Milano il 05/11/2018.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di 30 giorni per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, tramite la Commissione territoriale, con comparsa del 14/03/2019.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 03/12/2020, il Giudice ha disposto il rinnovo del colloquio personale con la ricorrente, fissando udienza per il giorno 09/03/2021 alle ore 11:30.

All'udienza del 09/03/2021 è comparsa la ricorrente con l'Avvocato Tonetti in sostituzione dell'Avvocato Di Stefano. Nessuno è comparso per parte resistente.

Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14/04/2021.

§ I fatti di causa

La ricorrente, sprovvista di documento di identità, ha dichiarato di essere cittadina della Nigeria e di avere fatto ingresso in Italia il 16/03/2016, attraverso la frontiera marittima siciliana.

La domanda di protezione internazionale è stata registrata in data 19/08/2016 presso la Questura di Milano tramite modello C3; quanto ai motivi che la indussero a espatriare e a chiedere protezione, la ricorrente nulla ha dichiarato in sede di formalizzazione della domanda, riferendo l'intenzione di raccontare la sua storia in Commissione territoriale.

La ricorrente ha svolto audizione di fronte alla Commissione territoriale in data 09/07/2018 e, confermando le proprie generalità, ha dichiarato quanto segue con riferimento al suo profilo personale:

- di essere cittadina nigeriana;
- di essere di etnia *isoko* e di religione cristiano pentecostale;
- di essere nata in Borno State, nel villaggio di [REDACTED];
- di essere cresciuta in Delta State, nel villaggio di Emevor;
- di non aver mai conosciuto i genitori biologici e di essere stata cresciuta da una signora che aveva anche un'altra figlia;
- di avere frequentato la scuola elementare per sei anni e di non aver avuto l'opportunità di lavorare in seguito;



- di non essere sposata e di non avere figli;
- di aver lasciato la Nigeria l'8 febbraio 2016 e di aver fatto ingresso in Italia a luglio del 2017.

Quanto ai **motivi** che l'hanno indotta a espatriare, la ricorrente ha dichiarato di aver avuto inizialmente dei problemi con la figlia della signora con cui crebbe e, in seguito, di aver subito abusi da parte di un uomo che la ospitò per un periodo di tre mesi a casa propria.

In particolare, la ricorrente ha riferito che la signora con cui crebbe la trattava diversamente rispetto alla figlia naturale, maltrattandola e non permettendole di andare a scuola. Alla morte della signora, avvenuta nell'agosto 2015 in seguito a un infarto, anche la figlia della donna cominciò a maltrattarla e picchiarla, accusandola di essere responsabile della morte della madre e diffondendo la notizia tra gli abitanti del villaggio che incolparono la ricorrente dell'accaduto. Nel mese di dicembre dello stesso anno, la ricorrente riuscì a fuggire dal villaggio e, durante la fuga, conobbe un uomo che la soccorse e la portò a casa propria, dove viveva con la moglie e i due figli. Rimase in quel luogo per tre mesi, durante i quali l'uomo la costrinse ad avere dei rapporti con lui, finché ella non decise di andarsene, utilizzando i risparmi raccolti con le piccole somme di denaro che la moglie dell'uomo ogni tanto le dava (all'incirca 1300 naira).

In autobus e facendo diversi cambi, la ricorrente giunse da sola in Niger; la ricorrente ha dichiarato di non ricordare precisamente come sia arrivata lì o i luoghi attraversati. Rimase in Niger un solo giorno e poi incontrò un uomo arabo che, in cambio di un rapporto sessuale, la fece giungere fino in Libia, dove rimase per una settimana. Lì conobbe un uomo ghanese che, venuto a conoscenza della sua storia e della sua condizione, decise di aiutarla a lasciare la Libia, senza chiederle nulla in cambio. L'uomo, partito con lei, morì nel corso della traversata in mare.

Chiesto dall'intervistatore di riferire a quali **rischi** andrebbe incontro in caso di rimpatrio, la ricorrente ha dichiarato che, qualora dovesse tornare in Nigeria, non avrebbe alcuna protezione o punto di riferimento e non saprebbe dove andare.

Ha inoltre ipotizzato che nel villaggio la potrebbero uccidere perché accusata di aver causato la morte della signora.

Invitata dalla Commissione territoriale a fornire informazioni più approfondite su determinati aspetti della vicenda, la ricorrente ha risposto quanto segue:

- quanto alla circostanza dell'incontro con l'uomo in Nigeria, ha dapprima riferito di averlo conosciuto per strada, nel suo villaggio; successivamente, ha rettificato quanto affermato, dicendo di averlo incontrato nel villaggio di Ijo, a distanza di circa 4-5 ore di auto, dopo aver preso numerosi autobus;
- in merito alle possibilità di rivolgersi alle autorità per ottenere protezione, ha risposto di non aver tentato di denunciare i maltrattamenti subiti, in quanto, non avendo i genitori, nessuno l'avrebbe ascoltata;
- quanto al certificato di nascita che attesterebbe la nascita in Borno State, esibito alla Commissione, ha dichiarato che il documento le fu consegnato dalla donna con cui crebbe.

Interrogata sulla sua situazione in Italia, la ricorrente ha riferito di non trovarsi più all'interno del sistema di accoglienza perché, un giorno uscì dal centro e non fu più in grado di trovare la strada e fare rientro nella struttura. Da quel momento cominciò a vivere in una chiesa di Treviglio, la



Power and Soul Winnes International Ministry, conosciuta attraverso un uomo che non è più in Italia. Ha aggiunto di essersi poi trasferita a vivere, come da dichiarazione di ospitalità, a casa del fidanzato, cittadino nigeriano conosciuto in Italia, in possesso di un permesso di soggiorno e lavoratore presso una fabbrica. Ha infine dichiarato di svolgere saltuaria attività lavorativa come parrucchiera, tra Treviglio e Brescia, con clienti incontrati casualmente.

§ Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha ritenuto credibile unicamente la provenienza della ricorrente; non ha, invece, creduto ai motivi alla base dell'espatrio per la genericità del racconto sulle accuse a lei rivolte dalla comunità, considerate irragionevoli perché la donna morì invece di infarto; ha ritenuto non credibili anche i maltrattamenti subiti.

Quanto al racconto relativo al viaggio, la Commissione ha rilevato la vaghezza nella ricostruzione del percorso e non credibile che ella abbia pagato una somma così esigua per viaggiare fino in Libia.

Ha quindi escluso la sussistenza di un fondato timore di persecuzione personale e diretta e, di conseguenza, la sussistenza di presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; ha escluso anche il rischio di danno grave come indicato dall'art. 14 lettere A) e B) D.Lgs. 251/2007. Ha, infine, escluso l'applicazione della protezione sussidiaria lettera C), con riferimento a Delta State, inteso come luogo di eventuale rimpatrio, alla luce delle seguenti fonti: 1) ; 3) *EASO Country Focus Nigeria*; 2) *Human Rights Watch, Annual report on the human rights situation in 2017 and World Report 2018 Nigeria*; 3) *ACCORD, Annual report 2017/2018*; 4) *Report on a COI meeting with experts on Nigeria, 22 agosto 2017*.

La Commissione ha infine escluso l'esistenza di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

§ I motivi del ricorso

Nel ricorso, la difesa ha ricostruito i fatti come narrati dalla ricorrente alla Commissione territoriale, senza introdurre fatti o elementi nuovi.

La difesa si duole che la Commissione abbia errato nella valutazione dei fatti e della situazione personale della ricorrente nonché della mancata considerazione della provenienza della ricorrente da Borno State, elemento che sarebbe confermato da prova documentale, ossia il certificato di nascita prodotto dalla donna; afferma che anche il luogo in cui la ricorrente è cresciuta, ossia Delta State, sarebbe caratterizzato da insicurezza e instabilità.

Con riferimento alle forme di protezione nazionale, dopo aver sollevato questioni di legittimità costituzionale e avendo prospettato due diversi scenari in merito all'applicabilità del D.L. 113/2018, la difesa ha messo in luce la situazione generale del Paese di origine e la traumatica vicenda di cui la ricorrente è stata protagonista.



La difesa ha concluso avanzando domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, della protezione umanitaria o dell'asilo costituzionale.

§ Note integrative autorizzate dal Giudice

In vista dell'audizione della ricorrente, la difesa ha depositato, in data 08/03/2021 documentazione relativa alla posizione socio-lavorativa della ricorrente, il certificato di nascita della stessa e la copia della delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

§ Udienza con colloquio personale della ricorrente

All'udienza del giorno 09/03/2021, svoltasi alla presenza della mediatrice culturale, la ricorrente ha dichiarato di parlare e comprendere poco la lingua italiana.

Il difensore ha, preliminarmente, richiamato la nota depositata in data 08/03/2021 e i documenti ad essa allegati, relativi alla posizione lavorativa della ricorrente, impiegata dal 5 agosto 2020 come badante presso una coppia di anziani a Palazzolo, presso la cui abitazione ella attualmente vive. Inoltre, come emerge dalla ricevuta depositata, la ricorrente risulta aver presentato domanda di emersione ex articolo 103 comma 1 D.L. 34/2020.

Quanto ai primi anni di vita in Italia, la ricorrente ha dichiarato di aver vissuto per circa tre anni insieme al pastore di una chiesa a Cologna, vicino a Brescia, presso l'abitazione dell'uomo.

Ha aggiunto di avere in precedenza vissuto nella chiesa africana "*Power and soul*" di Treviglio, ospitata nell'edificio insieme a un altro ragazzo.

Nel corso degli anni trascorsi a casa del pastore – di nome ██████████ di circa 43-44 anni, originario della Sierra Leone e autista di camion – ha dichiarato di aver lavorato saltuariamente come parrucchiera e come collaboratrice domestica presso una signora senegalese, occupandosi di una bambina di tre anni. A proposito della donna senegalese, ha riferito di non sapere che lavoro facesse.

In merito ai fatti accaduti in Nigeria, la ricorrente ha raccontato di essere nata in Borno State, nel villaggio di Baga e provincia di Kankawo, di essere poi cresciuta nel Delta State, insieme a una persona che ella identifica come "zia"; ha precisato di non essere in grado di riferire a che età lasciò il Borno State e che la "zia" non le rivelò molto a proposito dei genitori, se non che i due morirono quando lei era molto piccola.

La ricorrente ha riferito che la donna la maltrattava e le impediva di andare a scuola e che, alla sua morte, la situazione peggiorò ulteriormente ed ella decise allora di fuggire.

Con riferimento al certificato di nascita prodotto in giudizio, la donna ha affermato che ne era in possesso la "zia" e che la ricorrente lo ricevette una volta giunta in Italia, tramite un uomo originario del Benin che stava per affrontare un viaggio dalla Nigeria all'Italia e al quale la ricorrente si rivolse per recuperarlo presso una signora di nome Mary che abitava nel suo stesso appartamento in Nigeria. Ha precisato di aver ricevuto il documento nel periodo in cui viveva nella chiesa.



Interrogata poi dal Giudice sulla collocazione dei villaggi da ella menzionati nel corso dell'intervista in Commissione, la ricorrente ha affermato che il villaggio di Isoko, dove ella crebbe, è in Delta State, mentre il villaggio di Ijo si trova in una zona *“con molti canali”*.

Ha affermato di essere partita senza una destinazione, a causa dei continui maltrattamenti subiti per mano dei membri della comunità, che la incolpavano della morte della donna. Ha aggiunto di essere partita con soli 1300 naira e di aver affrontato il viaggio *“arrangiandosi”*.

Nel corso dell'udienza, il Giudice ha informato la ricorrente della possibilità di incontrare personale specializzato di un centro anti-tratta; la stessa, dopo aver conferito con l'Avvocato, ha rifiutato l'incontro propositole, ribadendo la veridicità della storia raccontata alla Commissione.

L'Avvocato ha richiamato quanto alle generalità il certificato di nazionalità e ha chiesto l'applicazione del principio enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia 1750/2021, in considerazione dei chiari indici di tratta emersi dal racconto, che la ricorrente, per ragioni personali, non è in grado di riferire esplicitamente.

Ha infine insistito nelle conclusioni del ricorso, rinunciando alle questioni di legittimità costituzionale, dando atto di aver depositato delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e chiedendo la liquidazione dei compensi.

§ La ricorrente è stata **ammessa al patrocinio a spese dello Stato** con delibera n. 2018/8783 del 13/12/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente opposizione è tecnicamente un'impugnazione, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5 co. 6 T.U.I.* o ancora un permesso di soggiorno *ex D.L. 130/2020*.

§ Sull'attività istruttoria

In conformità con il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, sentenza resa il 9 febbraio 2017, punto 57, secondo cui: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...”*, il giudice, ritenendo necessario raccogliere ulteriori informazioni sia con riferimento alla vicenda personale della ricorrente nel Paese di origine e nei Paesi di transito sia in merito alla condizione presente della stessa in Italia, ha disposto il rinnovo del colloquio personale.



All'esito dell'udienza, il collegio ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale e delle subordinate istanze sia da considerarsi chiusa.

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello *status di rifugiato*

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato "*un fondato timore*" della ricorrente di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art. 7¹*;
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5²*;
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8³*.

La ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore di fare rientro in un Paese nel quale non avrebbe protezione o punti di riferimento e dove rischierebbe di essere uccisa dagli abitanti del villaggio di provenienza che, in passato, la accusarono di essere responsabile della morte della signora con cui ella crebbe.

A prescindere dalla credibilità della storia, i fatti allegati non presentano alcun nesso con i motivi di persecuzione indicati dall'art. 8 del D. Lgs. 251 del 2007. La vicenda non è inoltre inquadrabile in nessuna delle forme di protezione internazionale anche per la mancanza del necessario requisito della presenza di un agente di persecuzione o di grave danno come indicato dall'articolo 5: né la figlia della signora né gli abitanti del villaggio, che l'avrebbero accusata della morte della signora possiedono infatti i requisiti dell' "agente non statale" di persecuzione. Manca, infine, l'attualità del timore, considerato il lungo tempo trascorso dai fatti e non avendo la ricorrente fornito nessun elemento utile per affermare che la vicenda della morte della signora che, come raccontato dalla stessa ricorrente, avvenne in realtà a causa di un infarto, abbia lasciato un eco nella comunità di appartenenza,

La fragilità del racconto riguardante le vicende familiari che starebbero alla base della sua decisione di espatriare rende necessarie ulteriori considerazioni su quanto riferito dalla ricorrente.

Il suo racconto consegna infatti chiarissimi elementi riferibili all'esperienza di tratta a fini di sfruttamento sessuale e di seguito singolarmente esplorati.

I fatti riferiti dalla donna vanno esaminati tenendo in considerazione le *Linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) n. 7, relative all'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*⁴.

¹ Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

² Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

³ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

⁴ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking*



La pratica della tratta degli esseri umani è proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalle previsioni normative nazionali di un numero crescente di Paesi. Tra gli strumenti internazionali adottati per combattere la tratta, il *Protocollo del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini*⁵, o Protocollo di Palermo, entrato in vigore nel 2003, fornisce alcune indicazioni di carattere generale sul fenomeno, definito, all'articolo 3, come “*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra [...]*”. Il fine della tratta, ossia lo sfruttamento della vittima, può realizzarsi secondo numerose pratiche e azioni, tra le quali “*lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*”.

Partendo da tale definizione l'Alto Commissariato ha individuato distintamente le azioni caratterizzanti il fenomeno, i mezzi attraverso i quali esso si realizza e lo scopo ultimo che ne sta alla base, raccogliendoli nelle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta, elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo in collaborazione appunto con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati⁶ e riguardanti quattro diversi aspetti del fenomeno:

- 1) le condizioni personali della vittima
- 2) il viaggio e le esperienze nei Paesi di transito
- 3) le attuali condizioni nel Paese di destinazione, nel nostro caso l'Italia;
- 4) particolari segnali emersi nel corso dei colloqui.

Dalla vicenda e dal racconto della ricorrente emergono dunque numerosi elementi che corrispondono agli indicatori della tratta individuati dalle linee guida nell'ambito dei quattro aspetti sopra evidenziati.

1) Per quanto riguarda il profilo della ricorrente, sono presenti nel racconto i seguenti elementi:

- contesto di provenienza: la ricorrente proviene da un contesto familiare e sociale problematico e disagiato, avendo ella dichiarato di non aver mai conosciuto i genitori biologici, di essere stata cresciuta da una donna, il cui legame con la ricorrente è del tutto oscuro e non approfondito, di aver frequentato la scuola per soli 6 anni e di non aver mai lavorato.
- Provenienza: la ricorrente, nigeriana e originaria di Delta State, proviene da un Paese e da una zona particolarmente esposti al fenomeno della tratta di esseri umani.

and Persons At Risk of Being Trafficked, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>

⁵ *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini*, <https://file.asgi.it/protocollo.addizionale.tratta.it.pdf>

⁶ Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral - Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>



2) Con riferimento all'esperienza di uscita dalla Nigeria e all'arrivo in Europa, attraverso Niger e Libia, va osservata la generale reticenza e chiusura della ricorrente nel fornire indicazioni precise sulle modalità del viaggio e sul percorso affrontato. Le dichiarazioni presentano peraltro aspetti di non verosimiglianza, non superati neppure in seguito al colloquio in Tribunale. Tra questi risultano le modalità del viaggio descritte dalla ricorrente, l'esigua cifra pagata per l'intero percorso o ancora l'aiuto ricevuto spontaneamente dall'uomo ghanese incontrato in Libia, che, secondo le sue dichiarazioni, la fece partire per l'Europa senza chiedere nulla in cambio.

Dalle pur limitate e non esaustive dichiarazioni della ricorrente, emergono i seguenti indici che riconducono all'esperienza di una vittima di tratta:

- viaggio in autonomia: la ricorrente ha riferito di aver affrontato il viaggio sola, utilizzando dei risparmi iniziali, ottenuti grazie alle piccole elargizioni della moglie dell'uomo presso il quale viveva.
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio: la ricorrente ha fornito una ricostruzione estremamente sommaria e incompleta del viaggio affrontato, dal tragitto percorso, alle circostanze della partenza fino alle tappe lungo l'itinerario. All'incapacità di fornire tali informazioni, la ricorrente ha offerto spiegazioni non adeguate e poco plausibili, affermando di "*non sapere bene*" come arrivò in Libia e di non conoscere i Paesi attraversati in quanto "*ho dormito durante tutto il viaggio*" (pagina 5 verbale di audizione).
- Passaggi da persona a persona: si rileva la costante presenza nel racconto di uomini che ne avrebbero permesso la prosecuzione del viaggio attraverso le diverse tappe, dapprima l'uomo arabo (che "*mi ha aiutato ad arrivare in Libia*") e poi l'uomo ghanese (che in Libia "*mi ha detto: va bene ti aiuto io*", pagina 5 verbale di audizione).
- Esperienze di sfruttamento: pur in assenza di esplicite dichiarazioni su esperienze di sfruttamento nel Paese di transito, la ricorrente ha affermato di essere stata costretta a un rapporto sessuale con un uomo per poter proseguire il viaggio, dichiarazione che lascia intendere che la stessa sia stata presumibilmente protagonista di episodi traumatici e dolorosi.
- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza e contrazione di un debito: la ricorrente ha negato di essere stata indotta da terzi alla partenza o di aver contratto un debito iniziale, dichiarando di aver invece viaggiato grazie ai 1300 naira, ricevuti dalla signora presso la quale viveva ("*no non ho dato niente e non ho chiesto niente in cambio*", pagina 6 verbale di audizione). Tale dichiarazione non è credibile, essendo notorio l'elevato costo del viaggio per attraversare il deserto e ad approdare in Europa; ciò è stato confermato dalla stessa ricorrente che, nel corso dell'udienza, ha dichiarato quanto segue: "*non so come ho potuto affrontare il viaggio con soli 1300 naira, mi arrangiavo*", il che lascia intendere che ella abbia intrapreso il viaggio secondo modalità diverse rispetto a quanto dichiarato.

3) Quanto riferito sulla sua situazione personale all'epoca del colloquio in Commissione territoriale e la ricostruzione dei primi anni in Italia resa in sede di udienza restituiscono degli evidenti indici di una condizione di sfruttamento; in particolare:

- la fuoriuscita dal sistema di accoglienza: la ricorrente ha abbandonato la struttura di accoglienza dopo soli quattro mesi dall'ingresso in Italia, fornendo una motivazione implausibile ("*non sono più in un campo perché ho perso la strada quando sono uscita e non sono riuscita a rientrare*", pagina 6 verbale di audizione).



- Dubbia situazione abitativa: la descrizione della situazione abitativa dopo l'uscita dal centro di accoglienza risulta incerta, nonché contraddittoria nelle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e di fronte al Giudice. La ricorrente aveva infatti riferito, all'epoca del colloquio in Commissione (luglio 2018), di una iniziale permanenza in una chiesa di Treviglio, dove ella si recò in seguito all'abbandono della struttura di accoglienza, indirizzata da un uomo nigeriano, non più approfonditamente descritto. Aveva poi aggiunto di essersi in seguito spostata a vivere a Milano insieme al fidanzato. Di fronte al Giudice ella ha confermato la permanenza presso la chiesa (*"non avevo una stanza; stavo nella chiesa. Ogni tanto ci stava anche un altro ragazzo. Altrimenti stavo da sola"*, pagina 1 verbale di udienza), riferendo poi – diversamente da quanto in precedenza affermato – di un trasferimento a casa del pastore di un'altra chiesa in provincia di Brescia. In merito all'ambiguità di tale condizione abitativa, la ricorrente si è limitata a dire che l'uomo la ospitò per *"tre anni nella sua casa per aiutarmi"* (pagina 1 verbale di udienza).
- Attività lavorativa svolta in passato: altrettanto incerta appare la passata situazione lavorativa della ricorrente. Mentre di fronte alla Commissione territoriale, ella aveva riferito di occasionali lavori come parrucchiera svolti tra Treviglio e Brescia, in sede di udienza ha aggiunto di avere lavorato anche come aiuto domestico e baby-sitter presso una signora senegalese, attività a proposito della quale ella ha però reso dichiarazioni prive di dettagli, non essendo nemmeno in grado di riferire il lavoro svolto dalla donna.
- Assistenza da parte di persone terze: seppur anche su questo punto le dichiarazioni siano vaghe e contrastanti, la permanenza della ricorrente in Italia nei primi anni appare caratterizzata dalla presenza di diverse persone, quali l'uomo nigeriano che la introdusse alla chiesa, il fidanzato presso il quale si sarebbe trasferita o il pastore della chiesa che la ospitò a casa propria. Tale circostanza lascia intendere che queste figure possano aver esercitato su di lei una pressione o controllo.

4) Quanto, infine, a generali aspetti emersi nel corso dei colloqui, si rileva la generale contraddittorietà del racconto: sotto gli innumerevoli profili fin qui considerati, il narrato risulta nel suo complesso ricco di incongruenze e aspetti di non verosimiglianza, con riferimento sia ai motivi determinanti la sua partenza dalla Nigeria, sia alle dichiarazioni sullo svolgimento del viaggio e sulla condizione in Italia.

Emergono altresì con particolare evidenza dichiarazioni o implicite indicazioni indirettamente fornite dalla ricorrente che trovano riscontro nelle fonti che riguardano esperienze di vittime di tratta: in particolare, il viaggio presenta le caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta. Le fonti riferiscono che: *"[...] la rotta prevalente e più collaudata sembra essere quella che porta le vittime ad attraversare la Nigeria in minibus (attraverso lo Stato di Kano, nella Nigeria settentrionale), quindi il confine con il Niger in auto, a piedi o in moto, per arrivare infine ad Agadez (in Niger) in camion. Da Agadez, le donne intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il deserto del Sahara fino a giungere a città libiche come Zuwarah, Sabha o Tripoli. Da Tripoli e dalla costa libica occidentale, le vittime vengono portate via mare in Italia (Lampedusa) o a Malta⁷".*

Gli innumerevoli indicatori elencati rappresentano altrettante presunzioni, gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) che rimandano a una situazione di tratta a fini di sfruttamento, seppur

⁷ EASO, *Informazioni sui paesi di origine – Nigeria: La tratta di donne a fini sessuali*, ottobre 2015, https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf, pagina 34, fonte secondaria che riporta informazioni contenute in numerose fonti primarie



non rivelata dalla ricorrente, la quale nega la sua condizione, affermata invece dal suo difensore nelle conclusioni rassegnate in un'udienza.

Tale approccio di chiusura e negazione della propria condizione non è certamente insolito nel contesto delle domande di protezione internazionale che riguardano soprattutto donne della condizione e della provenienza della ricorrente: è, infatti, circostanza usuale che le vicende di tratta non emergano in maniera esplicita dalle narrazioni, o persino che queste vengano negate dai richiedenti protezione, per le ragioni più diverse: dalla condizione di sottomissione, per violenza e minaccia alla rete di sfruttamento che non consente una libera volontà, all'ignoranza della possibilità di ricevere protezione dallo Stato italiano o di diffidenza verso l'effettività di tale protezione, fino alla vergogna o alla sofferenza nel ripercorrere vicende dolorose. Il trauma derivante dal vissuto e dalla condizione di fragilità, in molti casi ancora attuale e presente al momento della richiesta di protezione, rende estremamente complesso per il richiedente aprirsi, rivelando le vere ragioni e vicende che ne hanno determinato l'allontanamento dal Paese di origine. Come indicato nelle sopra citate linee guida dell'UNHCR, è di conseguenza importante che l'intervistatore tenga in considerazione tali circostanze, incluso il timore di ritorsione da parte di chi esercita il controllo⁸ sulla persona vittima di tratta"⁹.

In considerazione del quadro rappresentato, il collegio ritiene di identificare la ricorrente come vittima di tratta, categoria vulnerabile ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera h-bis) del D.Lgs. 25/2008, come modificato dall'articolo 25 comma 1 lettera b) numero 1) del D.Lgs. 142/2015.

Le vittime, o potenziali vittime, di tratta rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di rifugiato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo 1A(2) del D.Lgs. 251/2007.

Il quadro delineato, seppur indicativo di una condizione di estrema vulnerabilità, non permette però di affermare che sussista un fondato timore di persecuzione in caso di rientro in Nigeria.

La condizione di tratta e sfruttamento è infatti desunta unicamente dagli innumerevoli indicatori che emergono dalle dichiarazioni e sopra elencati, mentre la stessa ricorrente ha negato sia il passato coinvolgimento nel fenomeno della tratta, sia la successiva evoluzione della tratta in una condizione di sfruttamento nei Paesi di transito o in Italia.

La mancanza di concrete informazioni sull'attuale esistenza di una rete di sfruttamento nel Paese di provenienza e sulla sua attualità pericolosità impedisce al collegio di effettuare una prognosi sul rischio di ricadere nella situazione di sfruttamento in caso di rimpatrio.

Per tali motivi, si esclude il riconoscimento dello status di rifugiata.

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria

Secondo l'art. 14 del D.lgs n. 251/2007, è necessario che il richiedente protezione rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte (lettera A); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lettera B); ovvero subisca la

⁸ Ibid., paragrafo 46: "*Interviewers should also take into consideration that victims who have escaped from their traffickers could be in fear of revealing the real extent of the persecution they have suffered. Some may be traumatized [...]*".

⁹ Ibid., paragrafo 48: "*Women, in particular, may feel ashamed of what has happened to them or may suffer from trauma caused by sexual abuse and violence, as well as by the circumstances surrounding their escape from their traffickers*".



minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera C).

- **Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante**, la grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C – 465/07, *Elgafaji*, al punto 31, nel definire l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato”*, i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

La vicenda non integra neppure i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs. 251 del 2007 : la ricorrente non è infatti esposta al rischio di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa o di essere sottoposta ad atti di tortura o forme di trattamento inumano o degradante per ragioni diverse da quelle indicate all'articolo 8 del D.Lgs. 251/2007.

Si richiama qui quanto in precedenza detto in merito all'assenza di un agente persecutore o di danno grave con le caratteristiche indicate dall'articolo 5 e sulla mancanza di attualità del rischio di danno, considerazioni applicabile anche a queste ipotesi di protezione sussidiaria che sono pertanto escluse.

- **Con riferimento al rischio di essere coinvolta nella violenza generalizzata di un conflitto armato**, la lettera c) dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce che, ai fini della protezione sussidiaria, è considerata danno grave *“la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*

Al fine di integrare la fattispecie in esame, è necessaria la concomitante presenza di diversi elementi, quali: 1) l'esistenza, nel luogo di eventuale rimpatrio, di un conflitto armato, sia esso di natura interna o internazionale, da cui deriva 2) una situazione di violenza indiscriminata, tale per cui 3) un civile risulti esposto a un rischio effettivo di danno grave e individuale alla vita e alla persona, in ragione della sua presenza nel territorio in questione.

Con riferimento al primo elemento, la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a esprimersi sull'interpretazione di “conflitto armato” e sull'applicabilità o meno della definizione comunemente utilizzata nell'ambito del diritto internazionale umanitario, con la sentenza *Diakité* del 30 gennaio 2014 in causa C-285/12 al paragrafo 28, ha chiarito che: *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.”* Rigettando



perciò l'approccio seguito dal diritto internazionale umanitario, la sentenza in esame ha fornito indicazioni sugli elementi necessari a qualificare una situazione di scontro come conflitto armato: è infatti necessario l'accertamento dell'esistenza di una contrapposizione armata, tra due o più parti, rappresentate dalle forze dello Stato e gruppi armati o due o più gruppi armati operanti nel territorio e tra loro contrapposti.

L'elemento di "individualità" del rischio riguarda invece la situazione per cui, in ragione della gravità degli scontri e del livello di violenza raggiunto, la sola presenza della persona sul territorio, a prescindere dalla propria identità, lo esporrebbe a una grave minaccia (*Elgafaji*, paragrafo 35).

Resta salva la possibilità che la protezione sia accordata anche in presenza di minore gravità della violenza, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio della cosiddetta "scala progressiva", in base al quale *"tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria"* (sentenza *Elgafaji*, punto 39; sentenza *Diakitè*, punto 31).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità o di conflitti a bassa tensione, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese, o una parte rilevante di esso, nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno, è interessato da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, derivante da conflitto armato, tale per cui qualsiasi civile che si trovi a essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

Sono innanzitutto necessarie alcune preliminari considerazioni sul luogo rispetto al quale verrà esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio. La ricorrente ha infatti indicato Borno State come stato di provenienza e Delta State come stato nel quale fin dall'infanzia crebbe e dove ha trascorso l'intera vita fino al momento della partenza dalla Nigeria.

A prescindere dalla credibilità delle dichiarazioni sulla nascita in Borno State, non vi è alcuna ragione per ipotizzare un ricollocamento della ricorrente in Borno State, con il quale ella non ha nessun legame, essendosi allontanata dalla regione quando era piccolissima e non avendo allegato nessun tipo di attuale connessione familiare, affettiva o di altro tipo con la zona.

La valutazione relativa ai rischi di rimpatrio è pertanto svolta con riferimento a Delta State, luogo nel quale la ricorrente è cresciuta, ha trascorso tutta la vita e del quale parla la lingua.

La Commissione, sulla base di fonti di informazione del 2017 e del 2018, ha escluso la presenza in Delta State di una situazione di conflitto armato che abbia dato luogo a violenza indiscriminata. La difesa, nel ricorso, ha sottolineato la presenza anche nel sud della Nigeria di una condizione di insicurezza e instabilità, nonché di un clima di violenza generalizzata, citando proprie fonti di informazione.

Secondo le fonti aggiornate consultate dal Tribunale, l'attuale situazione del Delta State non si configura come contesto di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Secondo dati e informazioni raccolti da *Partners for Peace*, nel corso del 2020, la situazione nell'intera area del Delta del Niger ha visto un incremento del livello di violenza ma una diminuzione nel numero di morti rispetto al 2019. La prima causa di violenza è legata alla



criminalità, nello specifico atti di pirateria, rapine e furti, rapimento e omicidi rituali. La seconda è relativa all'attività dei culti che si battono per la supremazia sul territorio. La terza è connessa alle tensioni etniche e tra le comunità, tra cui il conflitto tra agricoltori e pastori, dispute terriere, lotte per la *leadership* locale e rivendicazioni etniche separatiste. Gli Stati maggiormente affetti dalla violenza dei culti e delle gang sono: Delta, Edo, Rivers, Bayelsa e Cross River. Quelli più interessati dalla criminalità organizzata sono: Delta, Rivers ed Edo. Infine, gli Stati più colpiti dalle tensioni tra le comunità sono: Delta, Cross River, Edo.¹⁰ I livelli di conflittualità si sono mantenuti sugli stessi livelli nel corso di tutto il 2020, incluso l'ultimo quarto dell'anno.¹¹ Il *Fund for Peace*, ha evidenziato come dal 2016 la violenza legata alle attività dei culti si è ridotta considerevolmente, così come le tensioni tra le comunità.¹²

Nel Delta State, nel corso del 2020, si sono verificati diversi episodi legati ad attività criminali tra cui furti, rapimenti, scontri tra gruppi armati ed omicidi rituali. Circa 60 persone sono state uccise, invece, in relazione alla lotta per il controllo del territorio da parte dei culti e delle gang. Per quanto riguarda le tensioni tra le comunità si sono verificati diversi episodi di violenza legati a dispute terriere e a scontri tra agricoltori e pastori. Sono stati, infine, riportati incidenti legati a proteste di massa e all'attività dei *vigilantes*¹³.

Nella zona meridionale del Paese, secondo i dati riportati da ACLED, nel periodo novembre 2020 - marzo 2021¹⁴, si sono registrati 152 eventi (in aumento del 6% rispetto al periodo precedente) che hanno provocato 80 morti (in calo del 60% rispetto al periodo precedente).

Nello specifico, i dati riportati nel suddetto periodo nel Delta State sono di: 59 incidenti (in particolare proteste non violente e violenze nei confronti dei civili) che hanno causato la morte di 40 persone.

In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, si evidenzia come la situazione del Delta State sia contraddistinta principalmente da criminalità comune, dalle attività illecite dei culti, da dispute terriere e dalla presenza di movimenti legati all'attività di estrazione petrolifera, con un numero di incidenti e di morti significativo ma non tale da evidenziare una situazione di violenza indiscriminata. Né sussistono nella Regione conflitti armati interni o internazionali.

§ La protezione umanitaria e la protezione speciale assicurata dal D.L. 130/2020

Quanto alla domanda di riconoscimento della protezione nazionale, preliminarmente si deve dare atto che in data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. La nuova legge, nel confermare la scelta – operata dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2018,

¹⁰ Partners for Peace, *Niger Delta Annual Conflict Report*, 11 February 2021, <https://p4p-nigerdelta.org/niger-delta-annual-conflict-report-2020/>

¹¹ Partners for Peace, *Niger Delta Quarterly Conflict Tracker – Q3 2020*, 11 February 2021, <https://p4p-nigerdelta.org/niger-delta-quarterly-conflict-tracker-q3-2020-2/>

¹² FFP – Fund for Peace: *Building on Success for a Holistic Niger Delta Security Framework in 2021*, 6 November 2020, <https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2020/11/Nigeria-Brief-A-Security-Framework-for-the-Niger-Delta.pdf>

¹³ Partners for Peace, *Niger Delta Annual Conflict Report*, 11 February 2021, <https://p4p-nigerdelta.org/niger-delta-annual-conflict-report-2020/>

¹⁴ ACLED, Dashboard, Region: Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River e Delta, period: 01/11/2020 – 24/03/2021, <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>



n. 132 - della “tipizzazione” della protezione complementare, rispetto a quella a catalogo aperto prevista dal previgente art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ha modificato il testo di quest’ultima norma, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, originariamente previsto e poi eliminato dal suddetto D.L. 113.

La novella legislativa ha, inoltre, modificato l’art. 19 del D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente, al paragrafo 1.1., l’ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale -di durata biennale ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008- anche nell’ipotesi in cui l’allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, l’articolo 19.1.1. elenca i seguenti indici: *la natura e l’effettività dei vincoli familiari, l’effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d’origine.*

Le disposizioni sopra citate trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell’inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all’art. 15, comma 1: *“Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile.”*¹⁵ Nella Relazione illustrativa, è esplicitata la finalità perseguita con la previsione di immediata applicabilità, ossia quella di *“prevenire le incertezze interpretative sull’applicabilità del nuovo assetto normativo ai procedimenti in corso. Il comma 1 si riferisce a norme che possono incidere sull’esatta determinazione dell’attuale posizione giuridica degli stranieri. La previsione della loro immediata applicabilità ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa che giurisdizionale, previene la duplicazione dei procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi, evitando la presentazione di nuove istanze, domande o ricorsi”*, sì da rendere chiaro che tale finalità, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, *“si attaglia ai giudizi di merito, con espressa limitazione, peraltro, solo a quelli pendenti avanti alle sezioni specializzate dei tribunali”* (Cass. n. 28316/2020).

La norma mira, dunque, espressamente a prevenire i conflitti interpretativi che insorsero in seguito all’entrata in vigore del D.L.113/2018, che conteneva una disciplina transitoria limitata alla validità dei permessi di soggiorno per motivi umanitari (art. 1 comma 8) e al rilascio del permesso di soggiorno nei procedimenti in corso (art. 1 comma 9), ed era invece muto sull’applicabilità delle altre previsioni ai procedimenti pendenti.

Tali conflitti interpretativi sono stati risolti dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 che, in relazione alla modifica dell’art. 5 comma 6 T.U.I., hanno affermato che il nuovo testo della norma fosse immediatamente applicabile, perché

¹⁵ Come è noto, l’art. 384 c.p.c. riguarda i casi in cui la Corte di Cassazione, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di diritto.



“in base alla combinazione dell’art. 73 Costituzione e dell’art. 10 delle preleggi il tempo dell’applicabilità della legge non può che coincidere con quello del vigore di essa” (punto 5.1 delle sentenze), ma non retroattivo *“per il principio generale di irretroattività, che non gode di copertura costituzionale nella materia in questione, ma che è pur sempre stabilito , salvo deroghe, dall’art. 11 delle preleggi”* (punto 5.2 delle sentenze citate).

Orbene, la disciplina transitoria contenuta nell’art. 15 D.L. 130/2020 fissa il principio dell’immediata applicabilità delle nuove norme ai procedimenti già pendenti alla sua entrata in vigore ma non stabilisce che esse si applichino retroattivamente, né pone deroghe all’art. 11 delle preleggi, e non incide pertanto *“sui fatti che si siano compiutamente verificati sotto la vigenza della legge”* incisa o modificata” (punto 5.2 delle sentenze citate).

Rimane valido, in relazione a tali *“fatti”*, ossia in relazione alle domande di protezione umanitaria presentate prima del D.L.113/2018 (che abrogò parzialmente l’articolo 5 comma sesto del TUI), il principio affermato dalle sentenze n. 29459 e 29460 del 2019, secondo cui *“in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge”*. Ciò perché *“la situazione giuridica dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per la protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”* (punto 5.4 delle sentenze citate) ed è espressione del diritto di asilo costituzionale ex art. 10 comma 3 Cost. di cui la protezione umanitaria è attuazione (punto 6.1 delle sentenze citate; nello stesso senso si veda Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 94). L’applicazione retroattiva delle nuove norme non sarebbe giustificata *“sul piano della ragionevolezza”*, in considerazione dei *“valori costituzionalmente tutelati”* di eguaglianza e di affidamento, che *“sarebbero potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma”* (Cass. S.U. punto 6.5 e Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 73), nei limiti in cui la diversa valutazione giuridica dei fatti già accaduti determinasse l’effetto di escludere il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario (Cass. S.U. punto 6.5).

Per tali ragioni continua ad applicarsi, in via principale, l’articolo 5 comma 6 T.U.I. nella formulazione anteriore all’abrogazione del D.L. 113/2018 a tutti i richiedenti che, come nel caso del ricorrente, abbiano presentato la domanda di protezione internazionale prima del 5 ottobre 2018 e, in subordine, l’art. 19 T.U.I. nella nuova formulazione (c.d. *non refoulement*).

Ai richiedenti che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale dopo il 5 ottobre 2018 si applicherà, invece, unicamente il D.L. n. 130/2020.

- Passando dunque all’esame della **protezione umanitaria**, ne è presupposto, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione (n.4455/2018), una particolare condizione di vulnerabilità personale del richiedente protezione. Inoltre, in base alla stessa giurisprudenza, il Giudice, nella considerazione dei presupposti per la verifica di un impedimento al ritorno nel



Paese di origine, ex art. 5 comma 6 T.U.I., deve operare *“una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione che egli ha vissuto prima della partenza e cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”*.

Il collegio ritiene che nel presente caso siano integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, per la grave situazione di vulnerabilità della ricorrente, per le ragioni seguenti.

La ricorrente, di cui è stata accertata la natura di vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale, in forza delle presunzioni sopra elencate, è un soggetto vulnerabile ai sensi di legge, in quanto appartenente alla categoria delle vittime della tratta di esseri umani secondo l’articolo 2 comma 1 lettera h-bis) del D.Lgs. 25/2008, come modificato dall’articolo 25 comma 1 lettera b) numero 1) del D.Lgs. 142/2015. La drammatica esperienza vissuta dalla ricorrente durante il percorso migratorio si configura, quindi, come situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata, rilevante ai fini della protezione umanitaria, come confermato da dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 1750/2021, secondo cui, in materia di protezione internazionale, ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, una situazione di soggezione al fenomeno della tratta *“ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall’istante”*.

Inoltre, esiste una condizione di forte disparità tra l’attuale contesto di vita in Italia e quello in Nigeria, secondo i noti criteri di comparazione previsti dalla giurisprudenza di legittimità con l’indirizzo introdotto con la pronuncia 4455/2018 della Corte di cassazione. In questa decisione, la Corte di cassazione, nella considerazione dei presupposti per la verifica di un impedimento al ritorno nel Paese di origine, rilevante ex art. 5 comma 6 T.U.I., ha indicato la necessità di *“una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione che egli ha vissuto prima della partenza e cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”*.

Nonostante le incertezze rilevate in merito alla sua passata situazione, la ricorrente risulta aver intrapreso un positivo percorso di integrazione ed essersi allontanata dalla dubbia situazione abitativa e lavorativa che ne ha caratterizzato i primi anni di vita in Italia: ella svolge infatti attività lavorativa come badante presso una famiglia di Palazzolo, occupandosi di assistenza domestica e personale per una coppia di anziani, e ha contestualmente avviato la procedura di emersione ex articolo 103 D.L. 34/2020, con domanda presentata dal figlio della coppia (doc. 14).

Il confronto tra la vita attualmente condotta in Italia e il contesto di provenienza, caratterizzato da privazioni e abbandono e indubbe fragilità economiche e affettive, dimostra una sproporzione tra le due situazioni di vita. L’eventuale rientro della ricorrente in Nigeria ne determinerebbe una



profonda lesione dei diritti fondamentali e la costringerebbe ad affrontare le conseguenze di un ulteriore sradicamento da una realtà in cui ella sta progressivamente trovando stabilità personale e lavorativa, nonché a rivivere la situazione di emarginazione che l'ha indotta a partire.

In considerazione della condizione di vulnerabilità *ex lege* della ricorrente, in applicazione del sopra riportato principio di diritto e alla luce dell'attuale disparità tra i due contesti di vita, **si riconosce il diritto della ricorrente alla protezione umanitaria.**

Resta assorbita nel riconoscimento della protezione umanitaria la domanda di riconoscimento della protezione speciale.

§ Le spese di lite

Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso proposto, riconosce il diritto di [REDACTED], nata il [REDACTED] 1996 a [REDACTED] Borno State (Nigeria), **Codice CUI [REDACTED]**, a un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale, come disciplinato dall'articolo 5 comma sesto del Testo Unico sull'immigrazione nella versione in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal D.L. n. 113/2018;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14/04/2021.

Il Presidente

Dr. Pietro Caccialanza





Firmato Da: PERILLI LUCA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 104471 - Firmato Da: CACCIALANZA PIETRO Emesso Da: AtubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 618d84f818961f5ec53830587c41dbc1